

Alle Strutture centrali e territoriali

**Oggetto:** CCNL 12 febbraio 2018 per i pubblici dipendenti appartenenti al nuovo Comparto delle Funzioni centrali. Precisazioni.

Si fa seguito alla nota trasmessa in data 9 marzo 2018, con la quale sono state illustrate le novità introdotte dal nuovo CCNL e sono state fornite, al riguardo, le prime istruzioni operative, per segnalare l'intervenuta modifica al testo contrattuale relativamente all'art. 35 "*Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici*".

In particolare, al comma 12 del citato art. 35, - che disciplina il caso in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o terapie - laddove viene indicata la documentazione che il dipendente deve produrre per giustificare le assenze in argomento, è stato espunto il riferimento alla attestazione di presenza di cui alla lettera a) del precedente comma 11.

Pertanto, le assenze in parola dovranno essere giustificate esclusivamente con l'attestazione di presenza di cui alla lettera b), redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, fermo restando che la relativa assenza è imputata a malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.

Con l'occasione, relativamente ai suddetti permessi orari retribuiti nonché a quelli disciplinati dall'art. 32 per particolari motivi personali o familiari, alcune organizzazioni sindacali hanno chiesto chiarimenti in merito alla preclusione di fruizione cumulativa di tali permessi con le ore eccedenti eventualmente presenti nel c.d. "pozzetto".

Al riguardo si precisa, prioritariamente, che la modalità di fruizione di tali permessi è compatibile con le disposizioni del CCIE 2006-2009 relative alla flessibilità dell'orario di lavoro.

Ai sensi dell'art. 20, punto 2.1, del suddetto CCIE, infatti, l'orario di lavoro è connotato "... da peculiare elasticità oraria", che consente - nel rispetto delle disposizioni impartite

dallo stesso CCIE in materia di obblighi di comunicazione dei dipendenti e di autorizzazione del responsabile della struttura - di posticipare l'entrata rispetto all'ordinario orario di lavoro prescelto, nonché l'uscita anticipata rispetto al numero di ore da lavorare nella specifica giornata (flessibilità in uscita).

Ne deriva che il recupero dell'eventuale "debito orario", determinato dalla flessibilità oraria, anche nelle giornate di fruizione dei permessi in questione, avviene nei termini fissati dal medesimo CCIE, fermo restando che i dipendenti sono tenuti, in ogni caso, a prestare effettivamente la propria attività lavorativa per almeno la metà dell'orario ordinario giornaliero.

Conseguentemente non è più consentito assentarsi per l'intera giornata cumulando i permessi in questione con la "fruizione ore eccedenti".

Infine, con riferimento all'art. 21 del nuovo CCNL che disciplina le "particolari attività prestate da dipendenti non in turno", si informa il personale che ha effettuato prestazioni lavorative nelle giornate di riposo settimanale del mese di febbraio 2018 e, specificatamente, nelle due domeniche del 4 e dell'11 febbraio antecedenti all'entrata in vigore del CCNL in argomento, che il relativo compenso, posto in pagamento con la cedola stipendiale del corrente mese di marzo, sarà ricalcolato con i previgenti criteri di computo e conguagliato con le competenze stipendiali di aprile p.v..

o

o o

La presente comunicazione viene notificata dallo scrivente a tutti i dipendenti appartenenti alle aree professionali A-B-C, tramite la procedura "Pubblicazione atti", ai sensi della circolare n. 80/2008.

Il Direttore centrale  
dott. Giuseppe Mazzetti



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

---

LETT. DEL

FOGLIO N.